


COMUNE DI BESNATE
Provincia di Varese



REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMPONENTE
TASSA RIFIUTI
(TARI)



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 31/07/2014
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 27/07/2015
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 20/04/2016

SOMMARIO:

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	3
ART. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	4
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 6 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART. 8 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI.....	6
ART. 9 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO	7
ART. 10 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI	7
ART. 11 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	8
ART. 12 – COSTO DI GESTIONE.....	9
ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	10
ART. 15 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	10
ART. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ART. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ART. 20 – SCUOLE STATALI.....	14
ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO	14
ART. 22 – TRIBUTO PROVINCIALE	15
ART. 23 – UTENZE DOMESTICHE: RIDUZIONI	15
ART. 24 – UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	16
ART. 25 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO	16
ART. 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI SERVIZIO.....	17
ART. 26-bis - RIDUZIONI PER ATTIVITA’ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	17
ART. 27 – AGEVOLAZIONI	18
ART. 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI	18
ART. 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	18
ART. 30 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....	20
ART. 31 – POTERI DEL COMUNE.....	21
ART. 32 – ACCERTAMENTO	21
ART. 33 – SANZIONI	22
ART. 34 – RISCOSSIONI	22
ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	23
ART. 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	23
ALLEGATO “A”: classificazione utenze non domestiche	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Besnate dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli previsti dall'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono rifiuti speciali quelli previsti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B al "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO RSU" del CO.IN.GE.R. approvato con Deliberazione Consortile n° 22/2010 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, ovvero quelli determinati da atti successivi.

ART. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**ART. 6 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui a puro titolo esemplificativo le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono

presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente per ottenere l'esclusione dalla base imponibile è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che avrà valore dalla data di consegna al protocollo dell'Ente.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 6, con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di detenzione; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. In caso di decesso del titolare di un utenza domestica, l'utenza stessa viene volturata d'ufficio al nuovo soggetto intestatario della scheda famiglia anagrafica, se presente, senza obbligo di presentazione della denuncia di cui al successivo art. 20. Qualora il decesso comporti l'estinzione del nucleo familiare, il nuovo soggetto passivo individuato ai sensi del precedente comma 1 è comunque tenuto alla presentazione della denuncia di cui al successivo art. 31.
4. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, il tributo è dovuto da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
7. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.

ART. 8 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura, per l'uso al quale sono stabilmente destinati o per situazioni contingenti non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (fermo sempre restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 6 comma 4);
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva che non preveda l'utilizzo di attrezzature meccaniche, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, a parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, oltre che le aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al solo movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Salvo quanto previsto al precedente art. 6 comma 4 per le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

ART. 10 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
 - b) le superfici adibite ad attività agricola imprenditoriale produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le utenze non domestiche, in presenza di locali ove si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie degli stessi da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, solo ed esclusivamente agli specifici locali, le percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	% di RIDUZIONE
Lavanderie, tintorie non industriali	40
Laboratori fotografici, eliografie	40
Autoriparatori, gommisti, elettrauto	50
Studi e laboratori medici, dentistici, radiologici e di analisi	40
Autolavaggi, distributori di carburante	40
Parcheggi, autorimessaggi	30
Pelletterie	30
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smaltieri, zincaturifici	50
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	60
Falegnamerie, vetroresina	50
Tipografie, litografie, stamperie, incisioni	50
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici	10
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie	20
Marmisti, vetrerie, edili, cementifici	60
Ospedali e case di cura o degenza	20
Produttori di allestimenti, insegne, imballaggi	40
Parrucchieri ed estetiste	10
Stamperie, tintorie	80
Industrie tessili, tessiture, ricamifici	40

Per attività non esplicitamente considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro 30 giorni dalla richiesta del Comune i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno solare precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La mancata comunicazione comporterà la decadenza dell'esclusione a partire dall'anno di riferimento della richiesta, oltre alle sanzioni per denuncia infedele.

ART. 11 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,49 mq; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola (e salvo dichiarazione superiore) soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

ART. 12 – COSTO DI GESTIONE

1. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. In assenza di dati puntuali, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri meramente presuntivi tenendo conto anche di quanto previsto al successivo comma 4. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, mediante interventi sulle percentuali presuntive di ripartizione dei costi variabili alle stesse riferibili.

ART. 15 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare dichiarazione presentata entro i termini, fa terminare l'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno successivo alla cessazione. In caso di presentazione tardiva della

dichiarazione, l'obbligazione si presumerà perdurare sino alla data in cui la stessa risulta consegnata al Protocollo del Comune.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il titolare dell'utenza cessata dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta da un utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio; in quest'ultimo caso la cessazione decorre dalla data di applicazione della tariffa al subentrante per i medesimi locali od aree. La dimostrazione della cessata occupazione deve basarsi su prove documentali ed è ad esclusivo carico del titolare dell'utenza cessata.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - utenze domestiche residenti,
 - utenze domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risultante dall'Anagrafe del Comune. Il totale degli occupanti fa riferimento al numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. I soggetti, che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la Tariffa, sono domiciliati altrove, non sono computati tra gli

occupanti a condizione che tale circostanza possa essere documentata attraverso un'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio (es. appartenenti alle forze armate o al clero, lungodegenti, studenti iscritti in collegi).

3. Le variazioni tariffarie legate al mutamento del numero degli occupanti vengono rilevate d'ufficio facendo riferimento alla data di variazione della residenza come risultante dagli elenchi dell'Anagrafe del Comune.
4. Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali fattispecie il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente sulla base della superficie complessiva dell'utenza, come da tabella seguente:

SUPERFICIE COMPLESSIVA	N° PRESUNTIVO OCCUPANTI
Fino a 50 mq	1 persona
Da 51 a 80 mq	2 persone
Da 81 a 120 mq	3 persone
Da 121 a 160 mq	4 persone
Da 161 a 200 mq	5 persone
Oltre 201 mq	6 persone

5. Le utenze di nuova attivazione facenti capo a soggetti non residenti, vengono considerate come "domestiche residenti" sin dalla data di inizio dell'occupazione, allorché l'intestatario vi trasferisca la residenza anagrafica entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia.
6. Qualora il titolare e gli obbligati in solido di un utenza "domestica residente" trasferiscano la residenza anagrafica senza presentare nei termini prescritti la comunicazione di cessazione, l'utenza stessa verrà trasformata d'ufficio in "domestica non residente" e l'obbligazione tariffaria proseguirà fino alla data di presentazione della comunicazione stessa.
7. Nel caso in cui il titolare di un utenza "domestica residente" alla quale facciano capo altri occupanti, trasferisca la residenza anagrafica senza che pervenga in merito apposita denuncia di variazione, l'utenza stessa verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda di famiglia come risultante all'Anagrafe del Comune.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità con applicazione della riduzione per utenze non stabilmente attive.

ART. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito) i quali siano ubicati in località diverse dal complesso principale
6. Qualora, per le peculiari caratteristiche della singola utenza, si verifichi una sproporzione secondo un rapporto di almeno 1 : 8 fra la superficie dedicata all'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA ed altra superficie facente sempre parte dell'utenza ma con diversa destinazione d'uso, l'utenza medesima potrà essere classificata non sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, bensì nell'ambito della categoria in cui rientra la superficie avente la destinazione d'uso prevalente.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini prescritti, la superficie destinata all'attività verrà quantificata d'ufficio presuntivamente nel 25% del totale dell'unità immobiliare.

8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Il tributo giornaliero non si applica nei casi di:
 - occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 8 ore;
 - occupazioni di durata non superiore a 12 ore, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero;

- feste o manifestazioni per le quali sia stato attivato il servizio di raccolta e smaltimento gestito direttamente da CO.IN.GE.R.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

ART. 22 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui al Titolo V.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 23 – UTENZE DOMESTICHE: RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 658 della L. 147 del 27/12/2013 la quota variabile della tariffa è ridotta, in ragione del 20%, per le utenze domestiche che dichiarano, mediante comunicazione al Servizio Entrate, di provvedere al compostaggio domestico; il diritto alla riduzione decorre dalla data di presentazione della comunicazione ed ha validità indefinita, fatto salvo l'obbligo per l'utente di comunicare immediatamente il venir meno dei relativi presupposti. Il Comune o l'ente gestore del servizio rifiuti verificano l'effettivo e corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento. Qualora venissero riscontrate irregolarità, si applicheranno - per quanto concerne l'ambito tributario e fatte salve le disposizioni di altra natura - le previsioni per la fattispecie di infedele dichiarazione.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Si considerano valide le comunicazioni presentate con riferimento ai precedenti regimi di prelievo per il finanziamento del servizio rifiuti non revocate alla data del 31/12/2013.

ART. 24 – UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste all'art. 7 del D.P.R. n° 158/99 si intendono:
 - a) Per le utenze domestiche le unità immobiliari (e relative pertinenze) tenute a disposizione e non locate che si trovino in condizione di potenziale utilizzabilità ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, ovvero siano utilizzate – per ogni anno solare – per un periodo non superiore ai 183 giorni non continuativi;
 - b) Per le utenze non domestiche i locali e le aree scoperte tenute a disposizione e non locate che si trovino in condizione di potenziale utilizzabilità ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, ovvero adibite ad attività stagionali, non ricorrenti per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima.
2. La categoria tariffaria applicata alle utenze domestiche non stabilmente attive intestate a soggetto residente nel Comune di Besnate, viene determinata facendo riferimento al numero di componenti il nucleo familiare del soggetto medesimo, come risultante dall'Anagrafe del Comune.
3. Nel caso in cui l'utenza domestica non stabilmente attiva sia intestata a soggetto non residente nel Comune di Besnate, la categoria tariffaria applicata viene determinata stabilendo convenzionalmente il numero di occupanti sulla base del criterio fissato dall'art. 17 comma 4 del presente Regolamento.
4. Per le utenze non stabilmente attive la tariffa, nella quota variabile, è ridotta in ragione del 40%.

ART. 25 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è calcolata in base alla quantità documentata di rifiuti assimilati - con esplicita esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero rapportata ai coefficienti presuntivi di produzione per la specifica categoria tariffaria.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere l'eventuale limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Non costituisce grave violazione il mancato ritiro occasionale del rifiuto, per il quale sia previsto il successivo recupero. La segnalazione di grave disservizio deve avvenire, da parte dell'utente, tempestivamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo dal verificarsi del medesimo.

ART. 26-BIS - RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Ai cittadini, preferibilmente iscritti all'apposito albo comunale del volontariato, che ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133 del 12/09/2014 abbiano partecipato, in forma singola od associata, per almeno 36 ore a progetti assentiti dal Comune di Besnate e inerenti attività di pulizia delle aree verdi (comprese le aree giochi per i bambini), delle piazze o delle strade nel territorio del Comune e facenti parte del patrimonio del Comune stesso, è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell'Imposta Unica Comunale - componente TA.RI. dovuta limitatamente al medesimo periodo di imposta, fino ad un massimo di € 200,00.
2. Considerato che l'obbligazione della IUC - TA.RI. ha natura solidale, la riduzione si applica una sola volta per utenza anche se sussistono più obbligati in solido che abbiano maturato i requisiti di cui al precedente comma.
3. Entro il 31 Ottobre di ogni anno i Servizi competenti all'approvazione ed alla gestione dei progetti, a cui è demandata l'organizzazione delle attività e degli adempimenti conseguenti, comunicheranno l'elenco dei soggetti che nei 12 mesi precedenti hanno maturato i requisiti per la riduzione di cui al comma 1 al Servizio Entrate, il quale provvederà alla liquidazione della riduzione nella prima

sessione utile di bollettazione. Qualora ciò non fosse possibile per chiusura dell'utenza od altre motivazioni, si provvederà al rimborso della quota di riduzione.

4. Tenuto conto delle scadenze tributarie ed esclusivamente per ragioni amministrative, la verifica dei requisiti verrà effettuata per anni solari aventi inizio convenzionale il 1 Settembre e fine il 31 Agosto successivo. Per il primo anno di applicazione, detto periodo è esteso al 15 Novembre così come la scadenza di cui al precedente comma 2.

ART. 27 – AGEVOLAZIONI

1. La tariffa, sia nella quota fissa che in quella variabile, è ridotta per le utenze domestiche riferite ad abitazioni private detenute ed occupate in modo permanente, rispetto alle quali nel nucleo anagrafico dell'intestatario uno o più dei componenti risultino affetti da disabilità ex art. 3 comma 1 della Legge n° 104/92, certificata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.
2. Le riduzioni sono definite come segue:
 - a. 50% nel caso di presenza nel nucleo di uno o più soggetti affetti da disabilità di età inferiore a 26 anni;
 - b. 25% negli altri casi.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

ART. 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo inizialmente dovuto.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo al suo verificarsi - ogni dato, fatto, circostanza od altro elemento rilevante per l'applicazione del tributo. Entro lo stesso termine deve essere dichiarata ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi che

comportino una diversa determinazione del tributo o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione del medesimo.

2. Ferma restando la non sanzionabilità della presentazione della dichiarazione entro i termini di cui al precedente comma, in nessun caso potrà essere attivato il servizio di raccolta porta a porta mediante consegna del kit relativo, o concessa la tessera per l'accesso in discarica, prima della presentazione della dichiarazione medesima.
3. La dichiarazione sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione e determinazione del tributo.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare comunicazione presentata entro i termini di cui al precedente comma 1, fa terminare l'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno successivo alla cessazione. In caso di presentazione tardiva della comunicazione, l'obbligazione perdurerà sino alla data in cui la stessa risulti consegnata al Protocollo del Comune.
5. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il titolare dell'utenza cessata dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree, ovvero se l'obbligo sia stato assolto da un utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio; in quest'ultimo caso la cessazione decorre dalla data di applicazione del tributo al subentrante per i medesimi locali od aree. La dimostrazione della cessata occupazione deve basarsi su prove documentali, non è legata allo spostamento della residenza anagrafica, ed è ad esclusivo carico del titolare dell'utenza cessata.
6. Non sussiste obbligo alla presentazione della dichiarazione quando la variazione riguardi il numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti, in quanto il Servizio Entrate acquisirà direttamente dal Servizio Demografico le informazioni relative.
7. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
8. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente redatta sugli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso gli Uffici del Comune ovvero sul portale internet istituzionale.
2. La denuncia viene sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e deve contenere:
 - a) Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito);
 - titolo da cui discende la soggettività passiva;
 - ubicazione (compresi civico ed interno se presente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - dati catastali di tutte le unità immobiliari interessate;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - sussistenza dei presupposti per fruire di agevolazioni/riduzioni;
 - b) Per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, qualità) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO e descrizione dell'attività svolta e sede legale);
 - ubicazione (compresi civico ed interno se presente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - dati catastali di tutte le unità immobiliari interessate;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - sussistenza dei presupposti per fruire di agevolazioni/riduzioni;
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 – POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di mancata designazione il ruolo si intende attribuito ex officio al Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio Entrate.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 ovvero - se disponibile - la superficie desumibile dalle planimetrie catastali.

ART. 32 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Si applicano, ove non incompatibili, tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la Disciplina delle Entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 100,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 34 – RISCOSSIONI

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate scadenti indicativamente nei mesi di ottobre dell'anno di riferimento e marzo di quello successivo.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza

che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Per ogni altro aspetto connesso alla riscossione (interessi, rimborsi, limiti minimi, etc.) trovano applicazione le disposizioni di cui al vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO "A": CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar caffè pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e / o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club